



Città di Orbassano
(Città Metropolitana di Torino)

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'effettuazione dei servizi di comunicazione e ufficio stampa ai sensi della L. 150/2000, di raccolta pubblicitaria, impaginazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale "Orbassano Notizie" per un periodo quinquennale.

Vengono qui di seguito elencate, in forma non esaustiva, le attività richieste all'Appaltatore, suddivise secondo le due macro-aree "comunicazione e ufficio stampa" e "redazione, stampa e distribuzione cartacea dell'informazione".

1) SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA AI SENSI DELLA L. 150/2000, che prevede le seguenti attività:

- Sviluppo di notizie e informazioni, gestione, redazione e coordinamento dei contenuti , coordinamento e direzione responsabile del periodico locale;
- Ufficio stampa;
- Supporto stampa alle manifestazioni o agli eventi realizzati o sostenuti dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Organi consiliari (Consiglio Comunale, Presidenza del Consiglio, Gruppi Consiliari);
- Definizione di interventi e campagne specifiche di comunicazione su temi differenziati e definiti in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- Gestione dei rapporti con i giornalisti locali e sovralocali;
- Redazione e invio di comunicati stampa;
- Gestione e organizzazione di conferenze stampa, convegni e incontri istituzionali e non;
- Gestione, organizzazione e promozione di campagne di comunicazione/informazione;
- Gestione pagina del Comune su social networks collegati o meno al sito web istituzionale;
- Sviluppo di notizie e informazioni, gestione, redazione e coordinamento dei contenuti e loro divulgazione attraverso l'applicazione Mobile per ambiente iOS ed Android ottimizzata per Smartphone e dispositivi mobile, denominata "My City" ed eventuali altri strumenti tecnologici;
- Gestione, redazione e coordinamento dei contenuti e loro divulgazione attraverso ogni strumento già in uso nonché di possibili ulteriori strumenti dei quali l'Amministrazione intenderà avvalersi nel corso del periodo inerente il presente incarico;
- Attività di relazioni pubbliche, anche nell'ambito di scambi internazionali di gemellaggio;
- Altre attività di comunicazione espresse dall'Amministrazione Comunale;
- Comunicazione istituzionale propria del Sindaco.

2) SERVIZIO DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE "ORBASSANO NOTIZIE" come di seguito descritto:

Raccolta pubblicitaria;

Realizzazione del giornale, che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- stampa a colori;
- formato chiuso cm. 19,5x28,5 (equivalente al formato attuale di "Orbassano Notizie"), ovvero altro formato che verrà richiesto dall'Amministrazione;
- pagine complessive (comprese copertine) minimo n. 36 (trentasei), massimo n. 50 (cinquanta);

- pagine da dedicare alla pubblicità per ciascun numero: fino a 36 pagine il 40%, comprensivo della II[^], III[^] e IV[^] di copertina, solo per le pagine aggiuntive (oltre le 36) il 65%, comprensivo della II[^], III[^] e IV[^] di copertina ;
- carta patinata lucida da 100 gr;
- confezione doppia cucitura punto metallico;
- tiratura 10.000 copie, di cui 850 al Comune, 150 alla ditta incaricata della raccolta pubblicitaria e 9.000 in distribuzione alle famiglie residenti sul territorio;
- distribuzione alle famiglie residenti sul territorio a cura del medesimo operatore economico.

L'appaltatore dovrà garantire la realizzazione di minimo 4 (quattro) e massimo 6 (sei) numeri annui ordinari, per un numero complessivo non inferiore a 20, aventi le caratteristiche come sopra esposte, oltre ad un numero massimo di 4 (quattro) numeri speciali o con opuscoli allegati, per l'intera durata dell'appalto, del periodico di informazione comunale denominato "Orbassano Notizie". Si precisa comunque che il numero delle uscite annuali sarà subordinato alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, entro il numero massimo previsto.

Quota-parte dei costi di redazione, stampa e distribuzione del suddetto periodico potranno essere remunerati direttamente attraverso le risorse derivanti dalla raccolta pubblicitaria che l'Appaltatore potrà inserire liberamente in ciascuna pubblicazione, all'interno delle caratteristiche richieste e sopra citate.

Il materiale redazionale, composto da articoli, testi in word o formati analoghi e immagini in formato digitale, nonché l'impaginazione grafica dell'insieme verranno curati direttamente dall'aggiudicatario. La strutturazione delle singole pagine verrà definita dal Comune sulla base degli argomenti trattati, tenendo conto delle necessità emerse per il posizionamento della pubblicità.

ART.2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. Il contratto avrà una durata di CINQUE anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.

2. L'importo stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto, posto a base di gara, come risulta dall'analisi prezzi all'uopo predisposta, è pari ad Euro 163.800,00 oltre Iva.

Il prezzo offerto in sede di gara, assoggettato a ribasso, resta fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento.

L'importo per oneri della sicurezza è pari a zero.

3. La stazione appaltante si riserva di esercitare l'opzione della proroga tecnica del contratto per n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'importo massimo complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'opzione sopra riportata, stimata in Euro 163.800,00, ammonta ad Euro 180.180,00 (al netto dell'IVA).

ART.3 – SICUREZZA

1. Non si evidenziano maggiori oneri derivanti da rischi di interferenze con l'attività normalmente svolta dalla stazione appaltante in quanto trattasi di attività del tutto assimilabile a quella ordinariamente svolta nei luoghi di lavoro del Comune di Orbassano. Gli eventuali rischi riscontrabili possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati conseguentemente valutati pari a zero.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'applicazione delle norme in materia di sicurezza; l'inosservanza di tali norme determinano la risoluzione del contratto.

Art. 4 – CONTABILITÀ, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il presente appalto viene contabilizzato a corpo, con riferimento all'analisi prezzi allegata (All. D); viene pertanto riconosciuto all'Appaltatore un importo forfettario annuo pari ad Euro 32.760,00 (IVA esclusa), da assoggettare a ribasso, che verrà corrisposto su base mensile.

L'Appaltatore avrà diritto ad emettere fattura solo previo assenso da parte del Direttore di esecuzione del contratto; il pagamento della stessa da parte della Stazione Appaltante avverrà nei termini di legge, fatta salva la preventiva verifica circa la correttezza della fattura emessa e relativa accettazione da parte dell'Ente. Il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla verifica trimestrale sulla regolarità dei versamenti contributivi, assistenziali e assicurativi.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Orbassano tramite bonifico sui conti correnti bancari dedicati indicati dall'appaltatore.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

I servizi in parola, come descritti nell'art. 1, consistenti nelle attività di comunicazione e ufficio stampa nonché redazione, stampa e distribuzione cartacea dell'informazione, dovranno essere svolti da operatori qualificati, in possesso di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti e con esperienza precedente nelle attività di comunicazione e ufficio stampa presso Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 3 anni, con particolare riferimento alle attività svolte presso enti del territorio; tale qualifica dovrà essere posseduta dal soggetto che materialmente presterà le sue attività presso l'Ente.

I medesimi titoli e requisiti devono pertanto essere posseduti dalle persone fisiche partecipanti direttamente alla selezione oppure di almeno una delle persone fisiche delle quali le società partecipanti si avvalgono in forma continuativa.

Il servizio verrà reso anche con riferimento all'offerta tecnica presentata in sede di gara, che fa parte degli elementi contrattuali, atteso che l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutti i servizi sopra elencati dovranno essere svolti con tempestività e massima attenzione alle esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale;

L'appaltatore, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, punto 1), come computati nella correlata voce di "Analisi Prezzi", dovrà prestare un monte ore dedicato di almeno 20 ore mensili da svolgersi direttamente presso gli uffici comunali;

L'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione alla tempestività di intervento, organizzazione complessiva ed all'integrazione dei diversi servizi tra loro, tenendo conto dei parametri tutti espressi nel successivo Art. 6, in base ai quali verrà valorizzata l'offerta tecnica presentata.

Oltre a quanto specificamente previsto nell'Art. 1 del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore per l'intera durata del contratto e si intendono remunerate con il corrispettivo dell'appalto medesimo tutte le attività derivanti da eventuali monografie a tema, richieste di migliorie ed ulteriori esigenze di comunicazione espresse dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

La valutazione delle offerte sarà eseguita da un'apposita commissione, all'uopo nominata. L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte dagli artt. 95 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Bando di gara ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito specificato.

I concorrenti, nella presentazione delle offerte, dovranno garantire i requisiti tutti previsti nel relativo bando di gara, concernenti i requisiti di capacità tecnico-professionale.

Per quanto attiene all'offerta tecnica, i concorrenti dovranno presentare una relazione esplicativa dei servizi offerti.

Saranno oggetto di premialità:

- la qualità del servizio che il concorrente intende offrire per la presente commessa, con riferimento in particolare:
 - o alla professionalità degli operatori messi a disposizione per il servizio;
 - o all'efficienza nell'interazione e raccordo con gli uffici comunali;
 - o alla qualità dell'organizzazione messa in campo per il presente servizio;
 - o alla garanzia di continuità del servizio, anche con riferimento ad eventuali sostituzioni;
 - o al livello di copertura del servizio, con riferimento ad eventuali situazioni che possano richiedere la disponibilità del servizio in giorni festivi e/o extra orario ordinario di lavoro;
- le migliorie eventualmente offerte al servizio, con riguardo all'efficacia delle stesse di produrre un effettivo miglioramento del servizio per l'Ente stesso.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese di utenza relative al funzionamento dei locali comunali messi a disposizione dell'affidatario, nonché i costi derivanti dall'utilizzo delle postazioni di lavoro e relativi servizi, limitatamente alle necessità di cui al servizio medesimo.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6, l'affidatario dovrà assumere in proprio ogni onere gestionale per il funzionamento del servizio, impiegando mezzi e personale proprio.

L'affidatario sarà autorizzato all'accesso ai locali ove ha sede il servizio, sollevando l'Amministrazione comunale da eventuali danni a cose ed a terzi e comunque da qualsiasi danno arrecato nella gestione del servizio; dovrà quindi utilizzare e custodire con diligenza tutte le risorse allo stesso affidate per lo svolgimento del servizio.

L'affidatario si obbliga a tenere l'Amministrazione appaltante indenne, senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni assunte con il contratto.

L'affidatario del servizio dovrà inoltre garantire:

- l'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, relativa al diritto alla privacy;
- l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi e strutture concessi in uso.

ART. 8 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro sono causa di risoluzione del contratto. L'impresa aggiudicataria deve promuovere la stabilità occupazionale del personale mediante il prioritario assorbimento del personale già impegnato nel servizio (*cf.* Sentenza Tar Toscana n. 231/2017; Sentenza Consiglio di Stato n. 1255/2016).

ART. 9 – SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Per la presente commessa pubblica viene nominato, ai sensi di legge, il Responsabile Unico del Procedimento cui l'Appaltatore farà riferimento nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 10 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato ad eccezione del servizio di redazione, stampa e distribuzione del periodico comunale.

ART. 12 – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA

Il personale che effettuerà il servizio presso gli uffici comunali deve essere dotato di una propria polizza assicurativa civile.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del deposito sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.

La cauzione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2C.C.

3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta sottoscritta del Comune concedente.

L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avrebbe dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile del procedimento. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

ART. 13 – STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula sul portale MEPA della piattaforma CONSIP.

ART. 14 – PENALITA'. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

In caso di inosservanza, previo contraddittorio, delle obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni episodio accertato, ovvero per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze pattuite con il contratto di gestione del servizio. Dopo sette giorni di ritardo la penale giornaliera sarà incrementata ad € 200,00/giorno.

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, possono costituire giusta causa di rescissione del contratto:

a) reiterati, comunque superiori a due, inadempimenti alle obbligazioni contrattuali non soggette a termine iniziale/finale, rispetto alle singole annualità di gestione del servizio;

b) ritardi superiori a quindici giorni nell'adempimento di obbligazioni soggette a termine, come stabilito nel progetto di gestione e/o nel contratto di servizio;

3. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione incamererà la cauzione e potrà porre a carico dell'aggiudicatario i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, fatto salvo il diritto di agire per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Tra i casi previsti per legge, l'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C. tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;

- per motivi di pubblico interesse;

- per causa di forza maggiore.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell'art. 1672 del C.C.

ART. 15 – PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, DI RISOLUZIONE E DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, DI DECESSO DEL TITOLARE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, provvederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di decesso dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1674 Codice Civile il contratto di appalto non si scioglie, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, fatto salvo il caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per le cause di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), il contratto d'appalto può infatti essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto quando all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto può essere modificato ovvero possono essere apportate varianti, nei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire con i limiti e le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 18 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA'

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare e ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. 19– TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e D.G.P.R. n. 679/2016) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di Responsabile del trattamento.
3. La Società si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
4. La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., ed in particolare dall'Allegato B) a detto decreto. A tal fine l'aggiudicataria dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e D.G.P.R. n. 679/2016) della Ditta.
5. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Lu, 08/01/2019

IL R.U.P.


